

Promemoria **relativo alla Legge sugli assegni familiari del Cantone dei Grigioni** valido dal 1° gennaio 2024

1. Presupposti per il diritto agli assegni familiari per dipendenti

Hanno diritto agli assegni familiari:

- a) le/i dipendenti il cui datore di lavoro è assoggettato alla legge;
- b) le/i dipendenti assoggettati alla legge il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo;

se viene versato un reddito soggetto all'AVS annuo di almeno 7'350.00 franchi risp. un reddito mensile di 612.50 franchi. Per dipendenti che hanno raggiunto l'età di pensionamento sussiste il diritto agli assegni familiari se il salario lordo mensile supera 2'012.50 franchi. Se il reddito minimo annuo non è realizzato non sussiste alcun diritto agli assegni familiari. Il 01.01.2024 la franchigia di 1'400.00 franchi è facoltativa. Se non si effettua la detrazione, il reddito minimo rimane di CHF 612.50 anche in età AVS.

Se la/il dipendente non è impiegata/o tutto il mese, il salario viene calcolato sull'arco del mese intero al fine di poter giudicare il reddito mensile minimo. Gli assegni sono versati soltanto per la durata del rapporto di lavoro (vedi punto 8 "Calcolo degli assegni familiari").

Se le/i dipendenti sono occupati presso diversi datori di lavoro, gli assegni vanno versati dal datore di lavoro che paga il salario più elevato.

Malattia e infortunio

Il diritto ad assegni inizia e si estingue con il diritto al salario. Se lo svolgimento dell'attività lucrativa viene interrotto, gli assegni sono versati dal momento dell'interruzione e per i seguenti tre mesi. Dopo questo periodo sussiste il diritto ad assegni se il lavoratore riceve ancora un salario e/o indennità giornaliera secondo la LIPG, la LAI o la LAM per un totale di almeno 612.50 franchi mensili. Per il periodo successivo ai tre mesi non sussiste alcun diritto anche se viene versata un'indennità giornaliera.

Indennità di maternità

Madri che hanno diritto al congedo di maternità, hanno diritto agli assegni familiari per l'intera durata del congedo, al massimo però durante 16 settimane. Se il rapporto di lavoro viene sciolto al momento del parto, gli assegni vengono versati durante 14 settimane se per tale periodo sussiste il diritto all'indennità di maternità. Se la dipendente ha inoltrato la disdetta prima della nascita, non sussiste alcun diritto agli assegni familiari.

Congedo non retribuito

In caso di congedo non retribuito, gli assegni familiari oppure il relativo importo differenziale vengono versati per il mese in corso e per i seguenti tre mesi, se il reddito annuo ammonta a 7'350.00 franchi.

Questa prassi vale sia per gli uomini sia per le donne, in particolare anche per le donne che prolungano il congedo di maternità tramite un congedo non retribuito.

Il diritto alla prestazione sussiste solo se l'attività lucrativa dopo il congedo non retribuito viene svolta presso lo stesso datore di lavoro.

Esempio 1: se un congedo dura dal 15 maggio al 15 settembre, il diritto agli assegni familiari continua senza alcuna interruzione.

Esempio 2: se invece il congedo dura dal 15 maggio fino al 15 novembre, il diritto sussiste fino al 31 agosto e poi riprende a decorrere dal 1° novembre.

Esempio 3: se il congedo inizia il 1° febbraio e termina il 31 agosto, il diritto agli assegni familiari sussiste fino al 30 aprile e poi riprende a decorrere dal 1° settembre.

Decesso della/del dipendente

In caso di decesso della/del dipendente gli assegni vengono versati per il mese corrente e per i seguenti tre mesi.

2. Presupposti del diritto per persone senza attività lucrativa

Persone senza attività lucrativa hanno diritto agli assegni familiari se il reddito imponibile non supera 44'100.00 franchi.

Equiparati a quest'ultimi sono le/i dipendenti che realizzano un reddito annuo inferiore a 7'350.00 franchi e non devono versare contributi AVS quali persone senza attività lucrativa.

Non hanno diritto agli assegni familiari:

- persone che percepiscono prestazioni complementari all'AVS/AI
- coniugi di persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente o di persone che percepiscono una rendita dell'AVS
- persone che dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria percepiscono una rendita AVS
- persone i cui contributi sono considerati pagati (il coniuge deve aver versato il doppio dell'importo minimo)

Richiedenti l'asilo, persone provvisoriamente accolte e persone bisognose senza permesso di dimora non hanno diritto agli assegni familiari quali persone senza attività lucrativa.

Il diritto agli assegni familiari si estingue se:

- viene svolta un'attività lucrativa.
- viene percepita una prestazione complementare all'AVS/AI.
- se il domicilio viene trasferito in un altro Cantone o all'estero.

3. Presupposti del diritto per le/gli indipendenti

La persona indipendente dev'essere affiliata ad una cassa di compensazione AVS quale indipendente.

Il reddito minimo di 7'350.00 franchi annui rispettivamente di 612.50 franchi mensili deve essere raggiunto.

Se una persona lavora sia come indipendente che come dipendente, gli assegni familiari saranno versati dal datore di lavoro, a condizione che:

- il salario superi i 7'350.00 franchi annui
- il rapporto di lavoro sia stato concluso per più di sei mesi o a tempo indeterminato.

4. Quali figli determinano il diritto agli assegni?

- a) i propri figli e i figli adottivi;
- b) figliastri che vivono in prevalenza nel nucleo familiare del patrigno o della matrigna.
Eccezione: Nei casi in cui è applicabile l'Accordo sulla libera circolazione o la Convenzione AELS, la condizione è adempiuta anche se il patrigno o la matrigna provvede prevalentemente al mantenimento del figliastro residente in Svizzera o in uno Stato dell'UE/AELS, anche se questi non vive in comunione domestica con lui;

- c) gli affiliati per i quali i genitori affilianti si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese;
- d) Figli mantenuti da fratelli e sorelle oppure dai nonni.
Il diritto agli assegni familiari sussiste se la figlia risp. il figlio vive nel nucleo familiare dell'avente diritto e se le spese di mantenimento versate da terzi non superano l'importo massimo della rendita per orfani (980.00 franchi mensili).

Il diritto agli assegni familiari sussiste se la figlia risp. il figlio non vive nel nucleo familiare dell'avente diritto e se le spese del mantenimento sono almeno pari all'importo massimo della rendita per orfani (980.00 franchi mensili).

I figli del/della convivente non danno diritto agli assegni familiari.

5. Concorso di diritti

Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio, il diritto spetta, nell'ordine:

- a) alla persona che esercita un'attività lucrativa;
- b) alla persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio;
- c) alla persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età;
- d) alla persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio;
- e) alla persona che consegue il reddito da attività dipendente più elevato;
- f) alla persona che consegue il reddito da attività indipendente più elevato.

6. Versamento dell'importo differenziale

Al secondo avente diritto spetta l'importo differenziale, se nel suo Cantone la legge prevede assegni familiari superiori a quelli versati al primo avente diritto. Per quanto riguarda il calcolo dell'importo differenziale è da considerare ogni singolo figlio.

Se tutti e due i genitori lavorano in due Stati differenti, gli assegni familiari devono essere richiesti nello stato di domicilio dei figli. Se nell'altro Stato gli assegni familiari sono più alti vi è il diritto di percepire la differenza.

7. Genere di assegni e importi

A decorrere dal 1° gennaio 2023 l'assegno per i figli ammonta a 230.00 franchi mensili per ogni figlia risp. figlio avente diritto. Il diritto sorge dal primo giorno in cui nasce la figlia risp. il figlio. Si estingue alla fine del mese in cui la figlia risp. il figlio ha compiuto il 16° anno d'età. Il limite d'età è di 20 anni per le risp. i figli che in seguito a malattia o infermità sono inabili a esercitare un'attività lucrativa e non percepiscono alcuna rendita intera d'invalidità. A decorrere dal 1° gennaio 2023 l'assegno per la formazione ammonta a 280.00 franchi mensili per ogni figlia risp. figlio avente diritto. Per i figli in formazione il diritto agli assegni sussiste finché la formazione possa essere regolarmente conclusa, al massimo però fino al 25° anno compiuto.

Dal 1° agosto 2020 il limite di età per ricevere gli assegni di formazione è stato ridotto di un anno. Il diritto ad assegni più elevati nasce con l'inizio della formazione post-obbligatoria, premesso che il figlio abbia compiuto il 15° anno d'età.

Non vi è nessun diritto all'assegno di formazione se il reddito lordo di una formazione supera i 29'400.00 franchi annui risp. 2'450.00 franchi mensili.

In caso di decesso di un figlio il diritto agli assegni familiari sussiste fino alla fine del mese del decesso.

8. Calcolo degli assegni familiari

Vengono pagati solamente assegni familiari interi.

Eccezione: Se la/il dipendente inizia o cessa l'attività nel corso del mese gli assegni familiari si computano per giorno civile (inclusi sabati, domeniche e giorni festivi), cioè si calcola 1/30 dell'importo mensile. Ogni mese corrisponde a 30 giorni.

9. Diritto agli assegni familiari per figli residenti all'estero

a) Dipendenti, dipendenti il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo e indipendenti

Per figli residenti all'estero sussiste il diritto agli assegni familiari se ciò è previsto da accordi internazionali.

Cittadine/i svizzeri e degli Stati membri dell'UE i cui figli vivono entro i confini dell'UE hanno diritto all'assegno familiare intero. Lo stesso vale per cittadine/i dell'AELS, i cui figli vivono nei confini dell'AELS.

In base alle vigenti convenzioni internazionali alle cittadine e ai cittadini della Slovenia, i cui figli vivono in quello Stato o in altri Stati, vengono versati gli assegni familiari interi. Questo vale anche per la Bosnia-Erzegovina fino al 31.08.2021 e per Montenegro e Serbia fino al 31.12.2018. In altri Stati gli assegni vengono versati solo le/i dipendenti vi sono stati inviati dal loro datore di lavoro con sede in Svizzera. A seconda dello Stato di residenza gli assegni familiari vengono adeguati al potere d'acquisto.

Le persone che alla data di riferimento (01.01.2021) si trovano in una situazione transfrontaliera tra Svizzera e Regno Unito continuano ad avere diritto a prestazioni familiari. In tali casi il diritto sussiste anche per figli che nascono dopo la data di riferimento.

Il domicilio dei figli nel Regno Unito non crea una situazione transfrontaliera tra la Svizzera e il Regno Unito. Cittadine/i svizzeri risp. cittadine/i dell'UE che vivono e lavorano in Svizzera, e i cui figli risiedono nel Regno Unito, non si trovano in una situazione transfrontaliera tra la Svizzera e il Regno Unito.

Eccezione: restano applicabili i diritti che già sussistevano prima della data di riferimento stabilita (31.12.2020). Le prestazioni familiari correnti verranno versate per tutta la durata del beneficio ai sensi del diritto nazionale. Questo non si applica a nuovi diritti, ad esempio per figli nati successivamente che nascono nel Regno Unito.

b) Persone senza attività lucrativa

Cittadine/i svizzeri e degli Stati membri dell'UE che non esercitano un'attività lucrativa possono richiedere gli assegni familiari per i figli residenti in uno Stato dell'UE. Cittadine/i svizzeri e degli Stati dell'AELS che non esercitano un'attività lucrativa possono richiedere gli assegni familiari anche per i figli residenti in uno Stato dell'AELS.

Non sussiste alcun diritto agli assegni familiari per i figli che non risiedono in uno degli Stati sopra citati.

c) Richiedenti asilo

Nel caso di richiedenti asilo i cui figli vivono all'estero, gli assegni sono trattenuti durante la procedura d'asilo (art. 84 della legge sull'asilo). Hanno diritto le/i cittadini degli Stati con i quali la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale.

10. Richiesta degli assegni

a) Richiesta per le/i dipendenti

Le/I dipendenti devono far valere il loro diritto nei confronti della CAF usufruendo dell'apposito modulo di richiesta. Le datrici risp. i datori di lavoro sono tenuti a verificare correttezza e completezza delle indicazioni fornite nel formulario, firmarlo e a trasmetterlo alla cassa di compensazione per gli assegni familiari.

b) Richiesta per le/i dipendenti il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo

Le/I dipendenti il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo che intendono beneficiare degli assegni familiari, devono compilare il relativo modulo di richiesta e trasmetterlo alla cassa di compensazione per gli assegni familiari.

c) Richiesta per persone senza attività lucrativa

Persone senza attività lucrativa che intendono beneficiare degli assegni familiari, devono compilare il relativo modulo di richiesta e trasmetterlo alla cassa di compensazione per gli assegni familiari, allegando l'ultima tassazione definitiva federale.

d) Richiesta per le/gli indipendenti

Le/Gli indipendenti che non lavorano nell'agricoltura devono compilare l'apposito formulario. Il formulario compilato deve poi essere trasmesso alla cassa di compensazione per gli assegni familiari.

e) Certificati per le figlie risp. i figli che hanno compiuto i 16 anni

Gli assegni familiari a favore delle figlie risp. dei figli che hanno compiuto i 16 anni sono fatti valere allegando il contratto di tirocinio, l'attestato di studio ecc. Per le figlie risp. i figli che non sono in grado di esercitare un'attività lucrativa (a causa di una malattia o di un'infermità) si deve produrre un certificato medico.

f) Dipendenti stranieri

Le/I dipendenti stranieri devono allegare la copia del permesso di dimora. Dipendenti con figli che abitano all'estero devono accludere un attestato ufficiale di esistenza in vita, il cui rilascio non supera l'anno. Questi attestati devono essere esibiti con una traduzione autentica in tedesco o italiano.

g) Cumulo di diritti

Se viene richiesto un pagamento differenziale si deve allegare copia della decisione sugli assegni familiari della cassa per gli assegni familiari dell'altro genitore.

11. Prescrizione

Il termine della prescrizione per assegni familiari non percepiti è di cinque anni.

12. Pagamento

Pagamento da parte della datrice risp. del datore di lavoro

La cassa di compensazione per gli assegni familiari stabilisce gli assegni familiari. Le datrici risp. i datori di lavoro versano mensilmente gli assegni alle/ai dipendenti. Se la datrice risp. il datore di lavoro versa gli assegni familiari con il salario, deve distinguere l'importo e menzionarlo espressamente.

Se la persona avente diritto agli assegni familiari non offre la garanzia di un uso appropriato degli stessi, gli assegni vengono versati a quella persona, a quell'autorità o a quell'istituzione a cui è affidata la figlia risp. affidato il figlio. Alla stessa condizione gli assegni familiari possono essere versati anche direttamente alla figlia risp. al figlio maggiorenne in formazione.

La persona che desidera il pagamento a terzi deve presentare richiesta alla cassa di compensazione che versa gli assegni familiari. La richiesta deve contenere una motivazione.

Pagamento alle/agli indipendenti, alle persone senza attività lucrativa e alle/ai dipendenti il cui datore di lavoro non è soggetto alla contribuzione

Gli assegni spettanti agli indipendenti, alle persone senza attività lucrativa e alle/ai dipendenti il cui datore di lavoro non è soggetto alla contribuzione, di regola, sono da versare trimestralmente. Tali assegni possono essere compensati con contributi scaduti.

13. Rimborso di assegni familiari pagati

Un diritto al rimborso degli assegni familiari pagati sussiste solamente se la cassa di compensazione per gli assegni familiari ha emanato una decisione di prestazioni cresciuta in giudicato.

Il rimborso avviene di regola alle scadenze rilevanti per il pagamento dei contributi. Gli assegni per i figli e gli assegni di formazione saranno corrisposti/compensati direttamente tramite le fatture mensili, trimestrali oppure annuali. Per il pagamento degli assegni familiari saranno considerate le decisioni attualmente valide.

Di regola, i crediti per assegni familiari vengono compensati con contributi esigibili.

14. Obbligo contributivo

- b) Le datrici risp. i datori di lavoro devono versare alla cassa per gli assegni familiari un contributo pari all'1.6% (fino al 31.12.2022 1.65%) della massa salariale soggetta all'AVS. Sottostanno all'obbligo contributivo esclusivamente le datrici risp. i datori di lavoro.
- c) Le/I dipendenti il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo (SDLNS) versano alla cassa per gli assegni familiari un contributo pari all'1.6% (fino al 31.12.2022 1.65%) del reddito soggetto all'AVS.
- d) Le/Gli indipendenti pagano un contributo pari all'1.6% (fino al 31.12.2022 1.65%) fino ad un reddito soggetto all'obbligo di contribuzione di 148'200.00 franchi (fino al 31.12.2015 126'000.00 franchi). Il reddito che supera l'importo massimo non è soggetto all'obbligo di contribuzione.

15. Obbligo di informare

Le/I dipendenti sono tenuti a comunicare immediatamente, per iscritto, alla cassa di compensazione per gli assegni familiari ogni modifica importante della situazione che può avere un influsso sul diritto agli assegni familiari come per es. nascita o decesso di una figlia risp. di un figlio oppure l'inizio o il termine della formazione scolastica o del tirocinio professionale di una figlia risp. di un figlio che ha già compiuto i 16 anni. Alla cassa di compensazione per gli assegni familiari sono pure da notificare eventuali cambiamenti dello stato civile, la modifica dei dati personali e il cambiamento del luogo di dimora dei figli e dei genitori.

Le persone senza attività lucrativa sono tenute a comunicare immediatamente, per iscritto, alla cassa di compensazione per gli assegni familiari l'inizio di un'attività lucrativa e il trasferimento del luogo di dimora in un altro Cantone o all'estero. Ogni modifica della situazione economica, in particolare il riconoscimento di una prestazione complementare dell'AVS o AI dev'essere immediatamente comunicata alla cassa per gli assegni familiari.

Le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono inoltre tenute a comunicare subito, per iscritto, qualsiasi cambiamento della professione principale, del trasferimento della sede aziendale, dell'inizio di un'attività supplementare, dell'assegnazione di una rendita d'invalidità. Anche la ripresa di un'attività lucrativa dell'altro genitore deve essere comunicata per iscritto.

Se un'assenza dal lavoro (per es. malattia o infortunio) dura più di tre mesi deve essere segnalata.

Assegni familiari indebitamente percepiti devono essere restituiti.

16. Responsabilità penale

Chi mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo si sottrae all'obbligo contributivo oppure ottiene prestazioni che non gli spettano è perseguibile penalmente. Questo riguarda sia i datori di lavoro che i dipendenti, i dipendenti il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo, gli indipendenti e le persone senza attività lucrativa.

17. Informazioni

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi alla cassa di compensazione per gli assegni familiari del Cantone dei Grigioni o all'agenzia AVS del comune di domicilio.

18. Disposizioni legali

- Legge federale sugli assegni familiari (LAFam)
- Ordinanza sugli assegni familiari (OAFam)
- Legge cantonale sugli assegni familiari (LAF)
- Disposizioni esecutive della legge sugli assegni familiari (DE LAF)
- Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam)

Questo promemoria presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore.